



TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE

DECRETO INGIUNTIVO

Il giudice dott. Simone Vanini,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato il 22/12/2025 da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*);

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c.;

visti tutti gli allegati al ricorso;

visti, in particolare, i documenti allegati *sub* nn. 4 (convenzione di arbitrato), 7 (lodo arbitrale), 8 (sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1560/2025) e 11 (risposta del

Controparte_1 da cui emerge l'avvenuto pagamento da parte di *Parte_1* della somma oggetto della pretesa restitutoria e recante l'importo pagato a titolo di oneri di urbanizzazione), quest'ultimo nella versione con firme digitali prodotta dal ricorrente in data 12/01/2026 su invito d'integrazione *ex* art. 640, comma 1, c.p.c.);

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

considerato che il debitore non riveste la qualità di consumatore;

ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 633 ss. c.p.c., ma non quelle per concedere la provvisoria esecutività, non ricorrendo, nella specie, alcuno dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.;

ritenuto opportuno specificare in dispositivo il tasso degli interessi, e considerato al riguardo:

- che, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.: *«Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;*
- che, ai sensi dell'art. 1284, comma 5, c.c.: *«La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale»;*

- che il giudizio arbitrale descritto in ricorso e documentato era imperniato sull'*accertamento* della titolarità del debito avente ad oggetto gli oneri di urbanizzazione, non essendo, invece, stata in tale contesto esperita alcuna domanda di *condanna*;

ritenuto, pertanto, che gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. debbano farsi decorrere dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;

ritenuto, infine, che dalla data della sottoscrizione del lodo arbitrale (16/07/2020) sino a quella di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo vadano riconosciuti gli interessi di pieno diritto di cui all'art. 1282 c.c. (al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.), trattandosi di somma liquida ed esigibile;

INGIUNGE A

CP_2 (C.F. *P.IVA_2*) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. euro 357.338,30, oltre interessi calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 16/07/2020 sino al 21/12/2025 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 22/12/2025 sino all'effettivo soddisfo;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 634,00 per esborsi (contributo unificato e marca da bollo) e in euro 4.394,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovuti, per compensi d'avvocato;

AVVERTE

il debitore ingiunto che ha **diritto di proporre opposizione** avanti questo Tribunale contro il presente decreto nel termine perentorio di **quaranta giorni** dalla notifica e che, in difetto, il ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Prato, 13/01/2026

Il giudice
Dott. Simone Vanini